



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI  
UFFICIO IMPEGNI, INTERVENTI FINANZIARI, OO.PP. E  
CONTABILITA'

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
controlloeconomicopartecipate@comune.palermo.it  
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg.ri Dirigenti

Al Sig. Segretario Generale/Direttore  
Dr. Antonio Le Donne

E, p. c. Al Sig. Sindaco c/o Sig. Capo di Gabinetto  
Dr. Sergio Pollicita

A tutti gli Assessori

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale  
Dr. Salvatore Orlando

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 emessi nei confronti di società a totale partecipazione pubblica. – circolare.

In relazione all'adempimento indicato in oggetto, si richiama preliminarmente il contenuto della nota prot. n. 778198 del 10.11.2008 (**Al. 1**), rilasciata dalla scrivente Ragioneria con riguardo al contenuto della circolare 22/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con specifico riferimento all'adempimento previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 per i pagamenti disposti in favore delle società a totale partecipazione pubblica.

In tale nota è stato segnalato il contenuto della menzionata circolare rilasciata dal superiore Dipartimento statale, secondo la quale non ricorre l'obbligo dell'espletamento della verifica, prevista all'articolo 2 del D.M. n. 40/2008, per i pagamenti emessi nei confronti di società a totale partecipazione pubblica.

Alla luce di tale chiarimento si è, pertanto, rimesso alla valutazione delle competenti funzioni dirigenziali, deputate ai sensi comma 1 dell'art. 31 del vigente regolamento comunale alla liquidazione delle spese dell'Amministrazione comunale tramite atto di determinazione dirigenziale, la valutazione circa l'attivazione della verifica prevista dalla normativa de qua.

Si è comunque chiesto alle SS.VV., nel contesto del cosiddetto "controllo analogo" sulla gestione e sull'amministrazione delle società partecipate, di valutare, pur in assenza di obbligo, l'opportunità di procedere egualmente, anche a campione, alla verifica ex art. 48/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Rispetto all'esercizio di tale facoltà, è opportuno tenere conto delle superiori finalità della norma in argomento, a tutela del principio di legalità nell'assicurare il precipuo rispetto dell'adempimento derivante dal pagamento delle cartelle di pagamento, oltre che volta a produrre effetti sul gettito erariale, ed in ultima analisi, ad un miglioramento del conto economico



# COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI  
UFFICIO IMPEGNI, INTERVENTI FINANZIARI, OO.PP. E  
CONTABILITA'

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
controlloeconomicopartecipate@comune.palermo.it  
Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

consolidato dello Stato e delle Pubbliche Amministrazione, anche al fine del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea.

Rispetto a quanto sopra esposto è doveroso segnalare alle SS.VV. che a seguito di una richiesta di verifica ai sensi della richiamata normativa, attivata dal competente Ufficio comunale in occasione della liquidazione di un corrispettivo per prestazione di servizi nei confronti di una società a totale partecipazione pubblica del Comune, è stato notificato da parte dell'Agenzia delle Entrate a questa Amministrazione un Atto di pignoramento dei crediti verso terzi (ex artt. 72.bis e 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), per un importo rilevante, solo in parte soddisfatto a seguito della disposta liquidazione in favore dell'ADE, avvenuta nei limiti del credito disponibile dichiarato.

Non può non rilevarsi che lo "stato di inadempimento" è stato acclarato solo a seguito di una isolata verifica rispetto al numero complessivo dei pagamenti, rientranti nel caso di specie, che pervengono alla Ragioneria Generale, per i quali viene generalmente espresso in sede di determinazione dirigenziale che non si è provveduto alla verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73, trattandosi di società a totale partecipazione del Comune di Palermo, richiamando la summenzionata circolare n. 22 del 29.07.2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Appare di tutta evidenza che tale generica attestazione non solleva le competenti funzioni dirigenziali dalle eventuali responsabilità derivante dal mancato ed efficace esercizio delle attività di controllo previste dal richiamato "controllo analogo" da esercitare verso le partecipate, quale presupposto volto a surrogare e rendere non strettamente necessaria la verifica ex equitalia.

Per quanto sopra segnalato vorranno alle SS.VV. valutare l'opportunità di attivare con maggiore frequenza, e comunque nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, le verifiche in oggetto nei confronti delle società interamente partecipate.

In mancanza di tali azioni, si declinano le eventuali responsabilità derivanti da fatti potenzialmente dannosi per il pubblico erario verificatisi a seguito di irregolarità in ordine alla mancata effettuazione della verifica prescritta dall'articolo 48-bis e dal decreto ministeriale n. 40/2008.

IL VICE RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Roberto Pulizzi

IL RAGIONIERE GENERALE  
Dott. Bohuslav Basile

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt.20 e 21 del D. Lgs. n.82 del 07.03.2005



# COMUNE DI PALERMO

## RAGIONERIA GENERALE

Via Roma, n. 209 – 90133 PALERMO  
Tel. 0917403601 – Fax 0917403699  
Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)  
E\_MAIL [ragioneria.generale@rag.comune.palermo.it](mailto:ragioneria.generale@rag.comune.palermo.it)

Prot. n. 448198.....

Palermo, li 10/11/2008.....

OGGETTO: Circolare n. 22 del 29/07/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40 e nota prot. n. 47904 del 19/09/2008 dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze della Regione Siciliana.

Libretto a mano

Ai Dirigenti Coordinatori e  
Dirigenti di Servizi ed Uffici

e p.c. Al Collegio dei Revisori  
Al Direttore Generale  
Al Segretario Generale

Con riferimento alla problematica connessa alla concreta applicazione del disposto di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/73 si richiama il contenuto della circolare del Ministero dell'Economia n. 22/08, che ha fornito chiarimenti in merito alle questioni di maggiore rilievo e, tra l'altro, ha precisato i rapporti nell'ambito della Pubblica Amministrazione ed i pagamenti a favore di società a totale partecipazione pubblica.

In particolare, la circolare ministeriale recita espressamente che *“tra le diverse Amministrazioni Pubbliche – a prescindere dal livello legislativo, ordinario o costituzionale, di riconoscimento giuridico ed essendo a ben vedere tutte riconducibili, in modo più o meno diretto, all'unico soggetto pubblico originario e sovrano sul territorio, cioè lo Stato – non sussistono quegli obblighi di garanzia e cautela in materia di adempimento delle cartelle di pagamento sottesi alla ratio dell'articolo 48-bis. Quest'ultima considerazione milita a ritenere, in effetti, non necessario l'espletamento della verifica prevista all'articolo 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e, a fortiori, di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica. Per completezza, si ritiene opportuno specificare che, sulla base di quanto disposto dal Regolamento, le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta”*.

Di analogo parere è l'Assessorato del Bilancio e delle Finanze della Regione Siciliana che con la nota prot. n. 47904 del 19/09/2008 ha significato che *“la norma di cui all'art. 48-bis non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche. Il relativo elenco è predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005). Non è pertanto necessario l'espletamento della verifica prevista all'art. 2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica. A tal proposito la Circolare ministeriale specifica che le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta”*.

Pertanto, per quanto precisato nelle richiamate circolari sembrerebbe ritenersi che in occasione di pagamenti da effettuare in capo delle società a totale partecipazione del Comune di Palermo non debba essere attivata la procedura di verifica di cui all'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/1973.

Resta inteso che, nel contesto del cosiddetto *“controllo analogo”* sulla gestione e sull'amministrazione delle società partecipate, ciascuna funzione dirigenziale incaricata di effettuare i pagamenti in favore delle società a totale partecipazione vorrà valutare l'opportunità di procedere egualmente, anche a campione, alla verifica ex art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73.



Il Ragioniere Generale  
Dott. Bohuslav Basile

A handwritten signature in black ink, appearing to be "B. Basile", written over the typed name.



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO - RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE  
*Servizio Tesoro*

Prot. n. 47904

Palermo, 19 SET. 2008

**OGGETTO:** Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, pubblicato in G.U. n.63 del 14 marzo 2008, recante Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602. Circolare applicativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.22 del 29 luglio 2008.

Alla Presidenza della Regione  
Segreteria Generale

All'On. Assessore per il Bilancio e le  
Finanze  
SEDE

Agli Uffici di Gabinetto del Presidente e  
degli Assessorati Regionali

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti  
Regionali

Alle Aree e Servizi del Dipartimento  
Finanze e Credito

e p.c. Alla Corte dei Conti  
PALERMO

All'Avvocatura Generale dello Stato  
ROMA

Al Consiglio di Giustizia Amministrativa  
PALERMO

All'Agenzia dell'e Entrate  
Direzione Regionale della Sicilia  
PALERMO

Alla Riscossione Sicilia S.p.A.  
PALERMO

A Equitalia S.P.A.  
ROMA

A Equitalia Servizi S.p.A.  
SEDE di PALERMO  
Via Orsini, 9

A seguito dell'emanazione del D.M. n.40 del 18/1/2008 e dei molteplici dubbi interpretativi inerenti la sua applicazione, questa Ragioneria Generale con Circolari n.1 del 26 marzo 2008 e n.4 del 17 aprile 2008, con il conforto dei pareri resi dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana (nn.318/06, 161.08.11, 174.08.11 e 123.08.11) e dell'avviso formulato dallo stesso Ministero dell'Economia in data 13/9/2007, ha reso alle amministrazioni pubbliche regionali i necessari ragguagli per l'applicazione della norma *de qua*, puntualizzando, in linea generale, le casistiche e le situazioni per le quali si deve procedere alla verifica prevista dal Regolamento adottato con il citato D.M. 18/1/2008 n.40.

Al fine di rendere un definitivo ed organico orientamento alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha diramato la Circolare n.22 del 29 luglio 2008 consultabile sul sito internet dello stesso Ministero all'indirizzo:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/CIRCOLARI/2008/Circolare-n.-22.htm\\_cvt.asp](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/CIRCOLARI/2008/Circolare-n.-22.htm_cvt.asp)

Con il predetto documento il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sostanza, conferma gli orientamenti e le istruzioni applicative forniti da questa Ragioneria Generale con le citate Circolari n.1 e n.4 sopra meglio evidenziate e consultabili sul sito internet di questo Assessorato (<http://www.regione.sicilia.it/bilancio>).

In particolare, dalla Circolare Ministeriale in parola, cui comunque si rinvia per una più puntuale consultazione, con riferimento ai quesiti che più frequentemente sono stati rivolti a questa Ragioneria Generale, in estrema sintesi si rileva quanto segue:

- **Rapporti nell'ambito della Pubblica Amministrazione:** La norma di cui all'art. 48-bis non trova applicazione per i pagamenti disposti a favore delle Amministrazioni Pubbliche. Il relativo elenco è predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n.311 (legge finanziaria 2005). Non è pertanto necessario l'espletamento della verifica prevista all'art.2 del Regolamento, nelle ipotesi di pagamenti e di trasferimenti a vario titolo di somme tra soggetti pubblici o a favore di società a totale partecipazione pubblica. A tal proposito la Circolare ministeriale specifica che le società tenute a dare applicazione alla disciplina in discorso sono esclusivamente quelle a totale partecipazione pubblica diretta.
- **Definizione di Pagamento:** Dall'analisi del termine "pagamento" utilizzato dal legislatore nella disposizione in esame, si deducono ulteriori fattispecie in cui l'art.48-bis non è applicabile. In particolare il Ministero dell'Economia e delle Finanze ritiene che il termine pagamento "*si riferisca elettivamente all'adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, non possa che avere natura privatistica*". Da quanto precede ne discende che la norma in esame non si applica ai semplici trasferimenti di somme che, pur transitando per la Pubblica

Amministrazione, non costituiscono un adempimento di un'obbligazione contrattuale e quindi, un pagamento. Sono pertanto esclusi dall'applicazione della norma di cui al citato art.48-bis i trasferimenti di somme effettuati in base a specifiche disposizioni di legge o per dare esecuzione a progetti co-finanziati dall'Unione Europea o, ancora, a clausole di accordi internazionali. Inoltre, essendo l'art.48-bis una norma avente carattere generale, essa non trova applicazione laddove si è in presenza di erogazioni di provvidenze economiche effettuate a fronte di norme speciali. Infine, con riferimento all'art.545 c.p.c., richiamato dall'art.3, comma 4, secondo periodo, del Regolamento adottato con il D.M. n./2008, non può procedersi alla sospensione di pagamento eventualmente derivante dalla verifica ex art.48-bis, nei casi in cui la normativa di rango primario esclude la possibilità di procedere al loro pignoramento (cosiddetti crediti impignorabili). In aggiunta, va considerato che in presenza di diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti, come il diritto alla salute (art.32 Costituzione), la disciplina di cui all'art.48-bis non trova applicazione.

- **Pagamento di stipendi:** Su tale argomento, in un primo tempo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria circolare n.28/2007, aveva ritenuto di escludere dall'obbligo di verifica previsto dall'art.48-bis, i pagamenti delle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Tale orientamento è stato reso noto da questa Ragioneria Generale con la propria Circolare n.4 del 17/4/2008. L'odierna Circolare Ministeriale n.22 del 29/7/2008 ravvisa, invece, l'obbligo di sottoporre alla verifica di cui al Regolamento adottato con il D.M. n.40/2008 anche le somme erogate per stipendi e pensioni. In effetti, l'art.3, comma 4, del citato Regolamento dispone che il soggetto pubblico, in presenza di un riscontrato inadempimento, è tenuto a sospendere il pagamento delle somme dovute al beneficiario sino alla concorrenza del debito comunicato da Equitalia Servizi S.p.A., specificando che per i pagamenti relativi ai crediti di cui all'art.545, terzo comma, c.p.c. (stipendi, salari e retribuzioni equivalenti, nonché pensioni, indennità che tengono luogo di pensione e altri assegni di quiescenza), detta sospensione potrà essere effettuata nei limiti fissati dal quarto comma del medesimo articolo 545 c.p.c. e dell'art.2 del D.P.R. n.180/1950. La Circolare Ministeriale precisa, comunque, che non sono soggetti a verifica ex art.48-bis i trasferimenti di somme destinate a creare la provvista finanziaria per l'erogazione delle retribuzioni al personale.
- **Sospensione o rateizzazione della cartella di pagamento:** Non trova applicazione l'art.48-bis in tutti i casi in cui il beneficiario del pagamento che sia debitore per una cartella di pagamento non pagata, abbia ottenuto una dilazione di pagamento oppure una sospensione amministrativa o in via di autotutela. Ciò in quanto, nei casi predetti, il termine di pagamento della cartella non

può essere considerato tecnicamente "scaduto". Stesso ragionamento va fatto nel caso in cui l'importo della cartella di pagamento sia stato rateizzato in quanto, il termine di pagamento, risulta frazionato in una serie di rate, ciascuna rappresentante un singolo adempimento per il debitore.

- **Cartella di pagamento impugnata giudizialmente:** In questo caso la disciplina prevista dall'art.48-bis va applicata poiché l'art.39 del D.P.R. n.602/1973 esclude che il semplice ricorso prodotto avanti al giudice tributario abbia un automatico effetto sospensivo. Qualora il Giudice tributario, sussistendo i prescritti requisiti, emettesse l'ordinanza di sospensione la disciplina è quella evidenziata al punto precedente.
- **Mutui:** I pagamenti inerenti restituzioni di somme relative a contratti di mutuo o ad altre operazioni di indebitamento possono ritenersi escluse dall'applicazione della norma in esame.

I casi sopra evidenziati non esauriscono quelli effettivamente trattati dalla Circolare n.22 del 29/7/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze ma rappresentano quelli che, più frequentemente, hanno costituito oggetto di richieste di chiarimenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche nei confronti di questa Ragioneria Generale.

Per tutti gli altri casi si rinvia alla citata circolare consultabile al sito internet più sopra evidenziato.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TESORO  
(Dott. Cosimo Aiello)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO  
(Dott. Stefano Cassarà)

